REGOLAMENTO (CEE) N. 592/83 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1983

relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 507/82 della Commissione, del 3 marzo 1982, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (3), si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari all'esterno della Comunità e che è pertanto opportuno proseguirle a medio termine ;

considerando che, di conseguenza, gli organismi aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie devono essere nuovamente invitati a presentare programmi particolareggiati da attuare ;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 507/82 possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni previste al presente regolamento sono incentivate azioni intese ad incrementare e a migliorare l'impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità mediante azioni pubblicitarie e promozionali delle vendite, al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi terzi interessati.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che possono pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono imputabili solo se sono iniziate dopo il 31 marzo 1983 ; esse devono essere ultimate entro due anni dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e comunque anteriormente al 1° novembre 1985. In casi eccezionali un termine più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia dell'azione considerata.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga, qualora l'interessato inoltri prima della scadenza del suddetto termine un'apposita richiesta all'organismo competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente previsto a causa di circostanze eccezionali che non gli sono imputabili.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 :

a) sono proposte da organizzazioni aventi sede nella Comunità, che rappresentano il settore lattiero di uno o più Stati membri della medesima ;

b) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora tale organizzazione debba ricorrere a subappaltanti, la proposta contiene una domanda di deroga debitamente motivata ;

c) devono :

— valersi degli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa ;

— tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari della Comunità sul mercato del paese terzo interessato ;

— avere carattere collettivo e non essere in particolare orientate in funzione di marche commerciali ;

— promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità senza menzionare il paese o la regione di fabbricazione ; tuttavia, tale condizione non si applica ai prodotti la cui fabbricazione è tipica di una determinata regione della Comunità ;

— non sostituirsi ad azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.
(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1982, pag. 15.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata al 75 % delle spese occasionate dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Su domanda debitamente motivata, la Commissione può derogare alla disposizione di cui al paragrafo 1, lettera c), quarto trattino, sempreché la promozione metta in evidenza l'origine comunitaria dei prodotti lattiero-caseari in oggetto.

4. Le spese generali occasionate delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono assunte in carico soltanto nel limite del 2 % del totale approvato.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere anteriormente al 1° maggio 1983 all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora tale data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

2. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 13 marzo 1981, pagina 7.

Articolo 4

1. La proposta completa deve recare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano all'azione ;

c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità di pagamento desiderate per il versamento del contributo comunitario, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b) ;

e) l'ultima relazione sull'attività disponibile, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle che figurano nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° luglio 1983, l'organismo competente :

a) esamina dal punto di vista formale e materiale le proposte ricevute e gli eventuali documenti integrativi. Esso si accerta che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e all'occorrenza chiede agli interessati di completarle ;

b) stabilisce un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta accompagnata da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio [1], la Commissione stabilisce anteriormente al 1° ottobre 1983 l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento.

3. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° novembre 1983, i contratti relativi alle azioni approvate.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano contratti tipo messi a loro disposizione dalla Commissione.

4. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alle sue proposte.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta in conformità dell'articolo 5, l'organismo competente stabilisce un disciplinare redatto in almeno due esemplari e firmato dall'interessato e dallo stesso organismo competente.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e :

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento ;

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 ;

c) non può modificare il contenuto della proposta qual è stata approvata per il finanziamento.

3. L'organismo competente trasmette senza indugio copia del contratto e del disciplinare alla Commissione.

4. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate mediante controlli sul posto nella Comunità.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare ;

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di quattro mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 4, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto e il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di un acconto su richiesta motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente accerta che l'interessato abbia adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute. Su richiesta motivata dell'interessato, il saldo può tuttavia essere versato dopo esecuzione della misura e dopo la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, purché siano state costituite cauzioni pari all'importo totale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto abbia versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. Il tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette all'organismo competente, al più tardi quattro mesi dopo il termine ultimo stabilito nel contratto per l'esecuzione delle misure, una relazione particolareggiata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati prevedibili delle misure in causa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione